

# La Finanziaria 2008 commentata

**ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 approvato definitivamente il 21/12/2007 dal Senato. La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007**

91. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2008»; b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»; c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

92. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che nella relazione di revisione

omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o dell'IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065».

93. Le disposizioni del comma 92 si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

94. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sot-

toscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione».

95. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è ridotta di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

98. Le persone fisiche che in-

traprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99. Non sono considerati contribuenti minimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui al-

Continua a pag. 34

## Commenti

### Comma 86

Modifiche anche all'articolo 2, comma 5, secondo periodo del dl n. 351/2001 relativo alle disposizioni in materia di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Anche in questo caso le modifiche introdotte dalla finanziaria 2008 non incidono sul particolare regime di non esenzione dal reddito degli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti esteri residenti in paesi a fiscalità privilegiata, ma si prefiggono unicamente di sostituire il criterio di individuazione dei paesi e stati esteri basato sulle black list con quello delle liste bianche.

### Comma 87

Modifiche in arrivo anche alle norme del decreto legislativo n. 239 del 1° aprile 1996 dedicato alle modifiche al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, sia pubblici che privati. Viene modificato infatti l'articolo 1 relativo all'esclusione della ritenuta alla fonte del 12,50% sugli interessi ed altri proventi derivanti da talune categorie di obbligazioni e titoli similari emessi da banche, da società per azioni non residenti quotate. Le modifiche riguardano la necessità dell'inclusione dei paesi o Stati esteri di appartenenza di queste banche o società, nella lista bianca da emanarsi ai sensi del nuovo articolo 168-bis del Tuir.

Modificato anche l'articolo 6 dello stesso provvedimento legislativo relativo al regime fiscale dei soggetti non residenti con l'inclusione delle liste di cui al nuovo articolo 168-bis del Tuir al posto delle precedenti liste.

### Comma 88

Le disposizioni relative all'introduzione del nuovo regime white list si applicano, ad eccezione delle disposizioni di cui al

comma 89, a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del ministro dell'economia di cui al nuovo articolo 168-bis del Tuir. Naturalmente fino al periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore delle nuove disposizioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti con il riferimento alle liste nere degli Stati e territori a fiscalità privilegiata.

### Comma 89

La modifica introdotta all'articolo 2, comma 2-bis, del dpr 917/86 relativa alla presunzione di residenza fiscale delle persone fisiche, si applicherà invece a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto d'istituzione della nuova white list prevista dalla stessa disposizione. Fino al periodo d'imposta precedente continueranno pertanto ad applicarsi le disposizioni attualmente previste nel testo in vigore al 31 dicembre 2007.

### Comma 90

Nel decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 168-bis del Tuir, verranno altresì inclusi, per un periodo transitorio di cinque anni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, tutti gli Stati o i territori che non risultano attualmente ricompresi in una delle varie liste di Stati e territori a fiscalità privilegiata emanati nel corso del tempo. Si tratta di una sorta di criterio di massima in base al quale tutti gli Stati e i territori che in precedenza il ministero non aveva avuto modo di includere nelle c.d. liste nere, godranno, in sede di prima applicazione del nuovo meccanismo delle white list, di una inclusione automatica nelle stesse.

Il superamento dell'attuale sistema di

contrasto all'utilizzo dei paradisi fiscali con la formazione di un'unica lista di Stati o territori per i quali il livello di tassazione e il sistema di scambi di informazioni con il nostro paese è considerato equo consentirà al fisco una migliore gestione dell'intera procedura. Attualmente infatti l'esistenza di più liste nei quali sono di volta in volta individuati gli Stati o i territori a fiscalità più o meno privilegiato può essere fonte di incertezza e confusione.

Attualmente nel nostro ordinamento contestino una serie di liste nere emanate a seguito di vari decreti ministeriali. A titolo esemplificativo si ricordano qui le principali:

- Black list per la residenza delle persone fisiche dm 4/5/1999 emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Tuir;
- Black List di indeducibilità dei componenti negativi dm 23/01/2002 emanata ai sensi dell'articolo 110 Tuir;
- Black List Cfc di cui al dm 21/11/2001 emanata ai sensi dell'articolo 167 del Tuir.

### Comma 91

Si prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione aree fabbricabili e partecipazioni societarie. Le persone fisiche che detengono tali beni al di fuori del regime d'impresa possono procedere alla rivalutazione del valore degli stessi con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nelle seguenti misure:

- 4% per i terreni edificabili o a destinazione agricola e per le partecipazioni qualificate in società non quotate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate in società non quotate.

Naturalmente il valore della rivalutazione dovrà essere basato su di una apposita perizia di stima redatta e asseverata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto ecc.) entro il prossimo 30 giugno 2008.

La data alla quale occorrerà fare riferi-

mento nella determinazione del nuovo valore da assegnare ai terreni e alle partecipazioni societarie è quello del 1° gennaio 2008.

Il pagamento dell'intera imposta sostitutiva o della prima rata della stessa dovrà avvenire entro lo stesso termine previsto per la redazione della perizia di stima ovvero il 30 giugno 2008.

Il nuovo valore rivalutato sarà naturalmente il prezzo di acquisto che potrà essere portato in diminuzione dal corrispettivo di vendita ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir.

### Comma 92

Introduzione di una particolare fattispecie di responsabilità di natura amministrativa tributaria a carico dei revisori dei conti. In particolare se i soggetti incaricati del controllo contabile tenuti anche alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi delle società da loro controllate, omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere nella relazione di revisione i giudizi prescritti dall'art. 2409-ter, comma 3, del codice civile, sono puniti, qualora dalla loro omissione derivi un'infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'Irap, con una sanzione amministrativa pari al 30% del loro compenso nei limiti dell'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente.

La norma introdotta sostituisce, ampliandone il contenuto, l'articolo 9 del dlgs n. 471/1997 in materia di sanzioni amministrative tributarie.

In ipotesi di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap da parte dell'organo di revisione si applica inoltre una sanzione amministrativa da euro 258 a 2.065.

### Comma 93

Segue da pag. 33

l'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

100. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

101. L'applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate en-

tro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 del presente articolo. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

102. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

103. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

104. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, al-

trés, alla formazione del reddito dei plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

106. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

107. Le perdite fiscali generate nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

108. Le perdite fiscali generate nel corso dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente del-

la Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

110. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di per-

## Commenti

Le nuove disposizioni in tema di responsabilità fiscale dei revisori dei conti si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Si tratterà in generale del bilancio 2008.

### Comma 94

Modifiche anche al dpr n.322/1998 con la previsione della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi delle società ed enti, sottoposte a controllo contabile, da parte dei soggetti che redigono e sottoscrivono la relazione di revisione al bilancio. Nell'ipotesi di controllo disgiunto fra società di revisione e collegio sindacale sarà quindi la prima obbligata alla sottoscrizione della dichiarazione mentre nel caso di controllo affidato unicamente al collegio sindacale saranno i membri di quest'ultimo organo che sottoscriveranno la dichiarazione dei redditi della società o dell'ente.

### Comma 95

Diminuisce da 5.700 milioni di euro a 3.700 milioni la spesa destinata dal dl 81/2007 (cosiddetto Decreto tesoretto) all'effettuazione dei rimborsi d'imposta per i periodi 2007, 2008 e 2009.

### Comma 96

Regime dei minimi. Si considerano contribuenti minimi le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arte o professione che hanno sì trovano in possesso, congiunto, delle seguenti condizioni:

- aver conseguito nell'esercizio precedente un volume di ricavi o compensi inferiore a 30.000 euro. Tale importo, in caso di durata del periodo d'imposta diverso da 12 mesi dovrà opportunamente essere ragguagliato ad anno;
- non aver effettuato cessioni all'espor-

tazione;

- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori, contratti a progetto, programma e simili, né erogato somme a titolo di utili da associazione in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) del Tuir;
- non aver effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali per un importo complessivo superiore a euro 15.000. Fra detti acquisti si computano anche quelli in locazione finanziaria, in appalto o locazione;

Da notare che per le cessioni all'esportazione e per i costi del lavoro non è previsto alcun riferimento temporale.

### Comma 97

Per le cessioni all'esportazione e per gli acquisti di beni strumentali si devono utilizzare i criteri previsti nell'articolo 6 del dpr 633/72 circa il momento di effettuazione delle prestazioni che saranno la consegna o spedizione per i beni mobili, la stipula dell'atto per i beni immobili;

### Comma 98

Il regime dei minimi è un regime naturale nel quale confluiscono i soggetti in possesso dei requisiti visti al comma 96. Per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti che iniziano l'attività in corso d'anno e ritengono di essere in possesso delle condizioni di accesso al nuovo regime, si prevede la possibilità di un ingresso nel nuovo regime tramite opzione da esercitare nei modelli di inizio attività previsti dall'articolo 35 del dpr n.633/72 barando, fino all'approvazione dei nuovi modelli AA9, nel quadro B la casella «contribuenti minori».

### Comma 99

Non possono in nessun caso essere considerati contribuenti minimi i soggetti che:

- si trovano in un regime Iva speciale (agricoltori, editoria, agenzie di viaggi e turismo ecc.);
- i soggetti non residenti in Italia;
- coloro che in via prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che pur esercitando attività d'impresa, arte o professione in forma individuale, partecipano anche in società di persone o associazioni professionali o a società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale di cui all'articolo 116 del Tuir.

### Comma 100

I soggetti appartenenti al nuovo regime dei minimi sono fuori dal campo di applicazione dell'iva e al tempo stesso non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, sulle importazioni effettuate. Tuttavia i contribuenti minimi hanno l'obbligo di integrare le fatture relative ad acquisti intracomunitarie o in regime di «reverse charge», indicando nella stessa l'aliquota iva e l'importo del tributo, procedendo poi al versamento dell'imposta stessa entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di acquisto stessa.

### Comma 101

L'applicazione delle norme relative al regime dei soggetti minimi fanno scattare la rettifica della detrazione sull'Iva assolta per l'acquisto dei beni strumentali di cui all'articolo 19-bis2 del dpr 633/72. La rettifica della detrazione si applica anche

nell'ipotesi in cui il contribuente minimo decida di optare per la determinazione dell'iva con le modalità ordinarie. Il versamento dell'imposta dovuta a seguito della suddetta rettifica deve essere effettuato in un'unica soluzione oppure in cinque rate annuali di pari importo sulle quali non si applicano interessi. La prima o unica rata deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'Iva relativa all'anno precedente a quello di ingresso nel regime dei minimi. Le eventuali rate successive dovranno essere invece versate entro il termine annualmente previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva prevista per il regime dei minimi.

### Comma 102

Nell'ultima dichiarazione Iva da presentare relativa al periodo antecedente a quello di accesso al regime dei minimi (es. il 2007), si dovrà tenere conto dell'imposta relativa ad operazioni ad esigibilità differita di cui all'articolo 6 del dpr 633/72, quali: cessione di beni allo Stato, enti pubblici ecc.

### Comma 103

Per l'eventuale credito iva che dovesse scaturire dalla dichiarazione iva dell'anno precedente a quello di ingresso nel regime dei minimi (ultimo periodo di applicazione dell'iva nei modi ordinari) la norma prevede una duplice possibilità: la richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito o il riporto a nuovo ai fini dell'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del dlgs 241/97.

### Comma 104

I contribuenti minimi sono esenti dall'Irap. In questo modo si è cercato di superare le problematiche connesse al non assoggettamento del tributo per i piccoli im-

Segue da pag. 41

manenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del supera-

mento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assunto rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al comma 115 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.

113. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

114. Per l'accertamento, la ri-

scossione, le sanzioni e il conten- zioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 111.

115. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a 114. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche

in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

116. Sono abrogati l'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 96 a 117 del presente articolo, per il periodo d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all'ultimo periodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 del presente articolo. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, le parole: «che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».

117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.

118. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-quater, le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali» sono soppresse.

119. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite

Continua a pag. 36

prenditori e professionisti non dotati di autonoma organizzazione.

Per quanto concerne il reddito d'impresa o di lavoro autonomo i soggetti minimi determineranno lo stesso quale differenza fra i ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese in esso sostenute. Si tratta quindi di una modalità di determinazione del reddito basata sul principio di cassa. Concorreranno alla formazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dei soggetti minimi anche le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni strumentali all'esercizio dell'attività.

I contributi previdenziali dovuti dall'imprenditore o dal professionista minimo, compresi quelli dovuti dal titolare dell'impresa familiare per i suoi collaboratori, sono deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo del contribuente minimo. Tutto ciò al preciso fine di far perdere la deduzione di tali componenti vista la presenza di un'imposta sostitutiva.

#### Comma 105

Una volta determinato il reddito dell'impresa minima o del professionista minimo sulla base delle regole poste nel comma precedente, allo stesso si applica un'imposta sostitutiva nella misura del 20%. Detta imposta sostituisce l'imposta sui redditi e le addizionali regionali e comunali. Nell'ipotesi di impresa familiare l'imposta sostitutiva si determina sull'intero reddito d'impresa al loro delle quote di esso attribuibili ai collaboratori familiari. L'imposta così determinata è dovuta dal titolare. Per il versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni vigenti in materia di versamento delle imposte sui redditi.

#### Comma 106

Viene disciplinato il trattamento nel re-

gime dei minimi dei componenti positivi e negativi di reddito che si riferiscono ad esercizi precedente al regime minimi e che sono stati rinviati a norma delle vigenti disposizioni del Tuir. Nel caso in cui la somma algebrica fra componenti positive e componenti negative di precedenti esercizi rinviate sia positiva, solo l'eccedenza di essa superiore a euro 5.000 concorrerà al reddito del regime minimo. In caso di somma algebrica negativa (componenti negative > componenti positive) la stessa concorrerà integralmente in diminuzione del reddito minimo.

#### Comma 107

Per quanto concerne le perdite fiscali la disciplina si differenzia in base alla provenienza delle stesse. Le perdite generate in periodi antecedenti a quello dei minimi possono essere computate in diminuzione dal reddito secondo le ordinarie regole stabilite dal dpr 917/86.

#### Comma 108

Le perdite generate invece durante la permanenza del regime dei minimi, possono essere portate in avanti nel tempo per essere poi compensate con i redditi dei futuri esercizi. Il riporto in avanti è tuttavia consentito solo fino al quinto esercizio.

#### Comma 109

I contribuenti minimi dovranno obbligatoriamente conservare la documentazione emessa e quella ricevuta in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 22 del dpr 600/73. Ai fini dell'Iva i contribuenti minimi sono in linea generale esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri adempimenti previsti dal dpr 633/72 con l'eccezione dell'obbligo di numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto ricevute e le bollette doganali non-

ché l'obbligo di certificazione dei corrispettivi. Nelle fatture emesse i contribuenti minimi dovranno indicare che si tratta di operazioni "effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008". Sono esonerati invece dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori.

Resta fermo l'obbligo per i professionisti minimi di tenere uno o più conti correnti bancari o postali nei quali far confluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali vengono prelevate le somme per il pagamento delle spese.

Fermi anche gli obblighi inerenti il limite di riscossione dei compensi in contante.

#### Comma 110

I contribuenti che sono naturalmente nel regime dei minimi possono tuttavia decidere di fuoriuscire da detto regime optando per la determinazione dell'iva e delle imposte sui redditi con i metodi ordinari. Tale opzione ha validità triennale e si rinnova tacitamente, di anno in anno, sulla base del comportamento concludente del contribuente che anziché applicare le modalità del regime dei minimi continua ad applicare le ordinarie regole per l'iva e le imposte sui redditi. L'opzione per il periodo 2008, primo esercizio di applicazione del nuovo regime, può invece essere revocata, in via del tutto eccezionale, anche dopo un solo periodo d'imposta. In questo caso la revoca del regime ordinario di determinazione delle imposte e la conseguente immissione nel regime naturale dei minimi dovrà essere esercitata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

#### Comma 111

Il regime dei minimi viene meno, a par-

tire dall'esercizio successivo a quello in cui si verifica o il venir meno di una delle condizioni per l'ammissione al regime di cui al comma 96 (ricavi < 30.000, no dipendenti ecc.) oppure si verifica una delle fattispecie impeditive di cui al comma 99 (residenza all'estero, partecipazione in altri soggetti etc.).

Esiste anche la possibilità che il regime dei minimi cessi con effetto immediato già dall'anno in corso. È l'ipotesi in cui l'ammontare dei ricavi o proventi conseguiti superiori di oltre il 50% il limite dei 30.000 euro annui. In questa particolare ipotesi il contribuente deve versare l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sui ricavi o compensi fino al momento consuetudinario. L'imposta, che non era stata indicata nelle prestazioni effettuate, verrà determinata attraverso il meccanismo dello scorporo così come previsto nell'ultimo comma dell'articolo 27 del dpr 633/72. Naturalmente cessando immediatamente gli effetti del regime dei minimi sarà possibile scomputare dall'iva dovuta sui ricavi o compensi della frazione d'anno l'imposta pagata sugli acquisti del medesimo periodo.

A seguito della cessazione del regime dei minimi per il superamento di oltre il 50% della soglia dei ricavi e compensi minimi determinerà anche l'effetto di dover determinare le imposte secondo il regime ordinario per un periodo di almeno un triennio.

#### Comma 112

Nell'ipotesi di passaggio dal regime dei minimi al regime ordinario viene espressamente previsto che le componenti di reddito che hanno concorso a formare il reddito nel suddetto regime minimo, anche se di competenza degli esercizi successivi, non devono essere ulteriormente computate. Si tratta di una previsione necessaria per di-

Segue da pag. 35

con successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008.

121. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale) - 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».

122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti

dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.

123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;

b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;

c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

124. All'articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

125. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

126. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

127. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

128. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, lettera b), dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento;»

b) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50;»

c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;

6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedura di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;

6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;

6-quinquies) alle società parte-

cipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;

6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;»

d) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento;»

f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

«4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis.

4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica».

129. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente

data certa anteriore al 1° novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.

130. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I redditi beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».

131. A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006.

132. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è

## Commenti

sciplinare il passaggio dal regime di casa dei minimi a quello per competenza delle imprese. Se invece succede l'inverso, ovvero le componenti positive o negative del reddito erano di competenza del periodo in regime minimo ma non avevano concorso alla formazione del reddito di periodo in quanto non conseguite o sostenute, allora assumeranno rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificheranno i presupposti del regime minimo ancorché non più vigente.

### Comma 113

Altra importante agevolazione per i soggetti che sceglieranno di rimanere nel regime dei minimi: l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore. Si tratta forse dell'agevolazione più consistente concessa ai nuovi minimi. I minimi non dovranno nemmeno compilare il modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

### Comma 114

Vengono previste disposizioni di rinvio per quanto concerne l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso ap-

plicabile ai nuovi soggetti minimi. Per questi aspetti si applicheranno le norme vigenti in materia di imposte dirette, Iva e Irap. Sanzioni inasprite nell'ipotesi in cui i soggetti attestino di possedere i requisiti e le condizioni per la permanenza nel regime o, al contrario, rendano dichiarazioni infedeli in merito alla presenza di requisiti che determinano la cessazione del regime. Le sanzioni minime e massime previste nel dlgs 471/97 per queste particolari fattispecie sono aumentate del 10% qualora il maggior reddito accertato a seguito di dette infedeltà superi a sua volta di almeno il 10% quello dichiarato.

### Comma 115

Sarà un decreto del ministro dell'economia e delle finanze che dovrà dettare le disposizioni attuative del nuovo regime dei minimi di cui ai commi da 96 a 114. Saranno invece uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia a stabilire le modalità applicative anche con riferimento a eventuali obblighi di dichiarazione da parte dei soggetti minimi diverse da quelle previste per la generalità dei contribuenti dal dpr 322/1998.

### Comma 116

Con l'introduzione del nuovo regime dei minimi vengo o abrogati il regime di cui all'articolo 32-bis del dpr 633/72 (cosiddetto regime di franchigia Iva), il regime previsto dall'articolo 14 della n.388/2000 (c.d regime delle attività marginali) nonché la legge 662/1996, articolo 3, commi da 165 a 170 (cosiddetto regime super-semplificato per imprese e lavoratori autonomi di piccole dimensioni).

I contribuenti che hanno optato per il regime di franchigia iva possono applicare le nuove disposizioni del regime dei minimi a partire dal periodo d'imposta 2008 anche se non risulta ancora trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime forfetario precedente. La revoca del regime di franchigia iva, prevista nel comma 7 dell'articolo 32-bis del dpr 633/72 sarà comunicata attraverso la prima dichiarazione annuale che verrà presentata dopo la scelta operata.

### Comma 117

L'entrata in vigore del nuovo regime dei contribuenti minimi viene fissata al 1° gen-

naio 2008. Nell'anno in cui avviene il passaggio al regime dei minimi (esempio 2008) ai soli fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, continuano a valere le regole di determinazione del regime ordinario, senza tenere cioè conto del suddetto passaggio e dell'imposta sostitutiva che sarà dovuta sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo prodotta.

Pertanto nel primo periodo di applicazione del nuovo regime i contribuenti minimi verseranno gli acconti delle imposte sulla base dell'imposta dovuta ed evidenziata nella dichiarazione dei redditi del 2007. I contribuenti minimi sono obbligati al versamento delle imposte con la modalità del cosiddetto F24 telematico.

Il regime dei minimi potrà essere utilizzato anche dalle imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del Tuir. In questo caso l'acconto delle imposte sarà dovuto dal titolare (unico obbligato nel regime dei minimi) anche per le quote imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare.

### Comma 118

Abrogata la cosiddetta «gogna fiscale».

Segue da pag. 43

abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.

133. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituite a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400».

134. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consorti-

le ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

135. All'articolo 13, comma 55, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo le parole: «consorziate o socie» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confido svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione».

136. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trat-

tenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

137. La disposizione di cui al comma 136 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS.

138. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.

139. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.

140. La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi di cui al comma 139 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:

a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;

b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

141. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'atto di cui al comma 1

può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

142. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita».

143. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.

144. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute) - 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in mi-

sura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richie-

Continua a pag. 38

DALLA PASSIONE  
PER L'INNOVAZIONE,  
È NATA OMNIA  
ZUCCHETTI  
LA SOLUZIONE  
GLOBALE PER IL  
PROFESSIONISTA

COMMERCIALISTA • CONSULENTE DEL LAVORO • ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

OMNIA INNOVA il modo di lavorare del Professionista. Un unico punto d'accesso e una nuova interfaccia rendono più agevole ed immediata la navigazione e consentono di accedere ad un SISTEMA INTEGRATO E COMPLETO di:

- soluzioni SOFTWARE
- INFORMAZIONI di supporto all'attività professionale aggiornate in modo automatico e continuo
- SERVIZI EDITORIALI

OMNIA MIGLIORA LA QUALITÀ DEL LAVORO!

ZUCCHETTI  
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

www.zucchetti.it • market@zucchetti.it • 0371.594.2444

Segue da pag. 37

sta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.

7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, e successive modificazioni». 145. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca»;

b) al comma 4-bis, dopo le parole: «il fideiussore» sono inserite le seguenti: «o il terzo datore d'ipoteca» e dopo la parola: «stesso» sono inserite le seguenti: «ovvero del terzo datore d'ipoteca».

146. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, le parole: «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese

successivo alla consegna del ruolo».

147. Le disposizioni di cui al comma 144 si applicano a decorrenza dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente:

a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni;

b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni;

c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

148. Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° aprile 2008.

149. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l'organicità della disciplina relativa al versamento, alla riscossione e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli tributi.

150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio

1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

151. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «interamente partecipate dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;

b) al comma 3-ter, le parole da: «stipula» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutivo un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

152. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «periodo», sono inserite le seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione»;

b) dopo la parola: «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente»;

c) dopo la parola: «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti»;

d) dopo la parola: «acquirente» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporante, bene-

ficiaria, conferitaria o cessionaria».

153. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente:

«35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni, causa di perdita del diritto al disaccario.

155. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il mec-

## Commenti

In sede di esecuzione del provvedimento di chiusura del negozio per ripetute violazioni dell'obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali, non dovrà più essere indicato, da parte degli organi precedenti, il motivo del provvedimento.

### Comma 119

I diritti doganali potranno essere pagati o depositati mediante bonifico bancario o postale, i cui versamenti affluiranno in un'apposita contabilità speciale presso la banca d'Italia. Viene modificato, pertanto, il precedente sistema dei conti correnti bancari intestati ai ricevitori delle dogane principali, che aveva evidenziato notevoli difficoltà operative.

### Comma 120

Differita al 31 dicembre 2008 la data oltre la quale non sarà possibile accedere ai servizi telematici gestiti dal ministero dell'economia e delle finanze senza la Carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

### Commi 121-122

Per semplificare gli adempimenti dei so-

stituti d'imposta, in particolare la dichiarazione mod. 770, si prevede l'armonizzazione ed unificazione degli obblighi di trasmissione dei dati fiscali e contributivi. Viene stabilito, tra l'altro, che i dati retributivi e fiscali, a partire dalle retribuzioni relative a gennaio 2009, dovranno essere trasmessi mensilmente in via telematica, direttamente o mediante intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, secondo modalità attuative che saranno fissate con appositi decreti interministeriali.

### Comma 123

Con il medesimo decreto di cui al comma precedente, si provvederà alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta prevedendo la trasmissione telematica dei dati attraverso un unico canale, con possibile ampliamento degli enti e casse previdenziali destinatari delle informazioni.

### Commi 124-127

I rimborsi Iva possono essere garantite dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) garantite oltre che da istituti e

imprese di assicurazione. Stesso discorso anche per l'accertamento con adesione - naturalmente nei casi in cui si rendano necessari i pagamenti rateali - e per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, qualora per temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente l'ufficio conceda la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino a un massimo di quarantotto rate mensili. Infine, aperture alla polizza dei confidi anche per i pagamenti derivanti da conciliazione giudiziaria. In tutti i casi summenzionati è necessario che i consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) siano iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

### Comma 128

Parziale apertura sulle società di comodo. Sono automaticamente escluse dalla presentazione dell'istanza di disapplicazione le società con un numero di soci non inferiore a 50, rispetto ai 100 richiesti pre-

cedentemente; le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale e, infine, quelle che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. Ulteriori casistiche esimenti dall'applicazione della normativa saranno individuate con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che esonererà i destinatari dall'obbligo di assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpellato. In tema di validità del provvedimento, l'atto del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottato a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, saranno inviati ai contribuenti mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso

canismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. È punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile».

156. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10»;

b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».

157. La disposizione di cui al

comma 156, lettera a), si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008. Resta fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1° ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 156, lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1° gennaio 2008.

158. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provengono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provengono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei

soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi».

159. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) dopo il comma 3 è inserita la seguente:

«3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentata regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai pe-

riodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento»;

2) al comma 4, le parole: «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «3, primo e secondo periodo, e 3-bis»;

3) dopo il comma 9-bis, introdotto dal comma 155 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

«9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente»;

b) all'articolo 12, dopo il comma

2-quater, è inserito il seguente:

«2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di do-

dici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell'articolo 6».

160. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulta da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo»;

b) all'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decennale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei

Continua a pag. 40

di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica. In termini di calcolo dei ricavi presunti scende all'1% la percentuale da attribuire agli immobili ubicati in centri con meno di mille abitanti. Ai fini del calcolo del reddito presunto in sede di accertamento per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la percentuale da applicare sugli è ridotta al 4%; mentre per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9%.

#### Comma 129

Lo scioglimento ovvero la trasformazione agevolata in società semplice, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della finanziaria 2008, ovvero entro 30 giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa an-

teriore al 1° novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive per il reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione o nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti e il loro valore fiscalmente riconosciuto, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5%.

#### Comma 130

Fuori dal reddito di impresa le cessioni gratuite alle Onlus di beni fallati, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato dal cedente. Non rappresentano, quindi, ricavi per l'impresa i beni, non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione ogni qual volta siano ceduti ad orga-

nizzazione non lucrative. Gli stessi beni si considerano distrutti ai fini Iva.

#### Comma 131

A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni pubbliche, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali ovvero in forma telematica.

#### Comma 132

Canone Rai gratuito per gli ultra settantacinquenni con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per 13 mensilità, senza contare eventuali altri conviventi. L'abolizione dei pagamenti riguarda l'abbonamento per il televisore presente presso l'abitazione principale del contribuente. L'agevolazione è concessa a partire dalla stagione 2008 e nel limite massimo di stanziamenti annui di 500 mila euro. Nei casi di acclarati abusi viene irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000

per ciascuna annualità evasa.

#### Comma 133

Per l'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie e destinati alla prestazione di contro-garanzie e cogaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettive fidi partecipanti, viene stanziato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi in oggetto sono assegnati alle società finanziarie costituite a norma del regolamento di cui al decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400.

#### Comma 134

Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi le banche di garanzia collettiva

Segue da pag. 39

confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima».

161. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e successive modificazioni, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi».

162. All'articolo 17, sesto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «altro subappaltatore» sono aggiunte le seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».

163. La disposizione di cui al comma 162 si applica dal 1° febbraio 2008.

164. All'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».

165. All'articolo 62, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell'articolo 41» sono soppresse.

166. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»;

b) alla lettera c), le parole: «31

dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

167. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2008».

168. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

169. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

170. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

171. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per gli otto periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i nove periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misu-

ra dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

172. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

173. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008.

174. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «scientifico particolarmente rivolte» sono sostituite dalle seguenti: «scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte» e le parole: «, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale» sono soppresse.

175. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

176. All'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

177. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».

3 - continua

## Commenti

*dei fidi e i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.*

### Comma 135

*I confidi che gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:*

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie e in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Inps, per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

### Commi 136-137

*Recupero del quinto con trattenuta sulla pensione per gli italiani residenti all'estero che abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Inps, per i periodi anteriori all'1 gennaio 2007. Le somme trattenute non verranno corrette da interessi. Il trattamento di favore non viene applicato qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti pensionistici.*

### Comma 138

*Possibilità di sanatoria anche per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione per le responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.*

### Commi 139-140

*Più interessi per i crediti tributari di lungo corso. Decorati, infatti, più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, a partire*

*dall'1 gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto. La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire dall'1 gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data e dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.*

### Comma 141

*L'atto di pignoramento dei crediti verso terzi può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.*

### Comma 142

*Nel caso di pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. In tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita. Ad ogni modo, se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi*

*al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.*

### Comma 143

*Qualora realizzino una fattispecie penalmente rilevante, si applica la confisca di cui all'articolo 322-ter del codice penale ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*

### Comma 144

*Le somme dovute a seguito di liquidazione automatizzata e di controlli formali se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5 mila euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a 50 mila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi. In alternativa a queste garanzie, l'ufficio finanziario può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, un'ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato dal valore catastale attualizzato oppure sulla base di una perizia giurata di stima.*

3 - continua